



Ero Straniero

L'umanità che fa bene

Regolarizzazione 2020 a rischio fallimento: tempi lunghissimi e ostacoli burocratici.

Alcune proposte per “salvare” una misura necessaria.

Come promotori della Campagna ERO STRANIERO abbiamo svolto una **ricognizione rispetto allo stato di avanzamento dell'esame delle domande di emersione e regolarizzazione** presentate da giugno ad agosto 2020, in seguito all'intervento del governo col decreto “rilancio” a maggio scorso. Viste le numerose segnalazioni di ritardi e criticità che ci sono arrivate nei mesi scorsi e che continuiamo a ricevere, abbiamo deciso di **fare il punto sulla situazione raccogliendo dati** dal ministero dell'interno e da prefetture e questure nei diversi territori - attraverso una serie di **accessi agli atti - e informazioni** dalle associazioni di tutela e patronati che, in varie parti d'Italia, hanno seguito cittadini stranieri e datori di lavoro nella presentazione delle domande.

Ne è emerso un **quadro preoccupante in tutti i territori, con ritardi gravissimi e stime dei tempi di finalizzazione delle domande improbabili, anni se non decenni**. Oltre a una serie di criticità che riguardano aspetti più tecnici che segnaliamo nella seconda parte del dossier, insieme ad alcune raccomandazioni che consentirebbero di velocizzare i tempi.

Le conseguenze di tale enorme ritardo sono molto pesanti non solo sulla vita di chi ha fatto richiesta di emersione e aspetta una risposta e un permesso di soggiorno, costretto a **restare ancora nell'incertezza e nella precarietà**. Ma tale enorme ritardo appare grave anche nella prospettiva della **campagna vaccinale anti-COVID** in corso nel nostro Paese: è fondamentale che il maggior numero possibile di persone in possesso dei requisiti venga regolarizzato il prima possibile ed esca dall'invisibilità in modo da **poter garantire una più efficace programmazione vaccinale e una quanto più ampia copertura della popolazione**.

C'è poi un ultimo aspetto da prendere in considerazione: l'anno scorso, proprio a marzo, dopo lo scoppio in Italia della pandemia, il lockdown e la chiusura delle frontiere, si è alzato il grido d'allarme delle associazioni di categoria sul rischio di uno **stop al comparto agroalimentare senza l'arrivo di lavoratori stranieri stagionali** impossibilitati a entrare nel nostro Paese. Da qui è partita la richiesta al governo da parte del mondo produttivo, delle associazioni, dei sindacati e della società civile per un provvedimento straordinario di regolarizzazione che a fine maggio si è concretizzato. A un anno di distanza, Coldiretti Puglia ha segnalato che nel 2020 la carenza dei lavoratori stranieri, a causa della chiusura delle frontiere, ha causato la perdita di 30 mila giornate



Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'immigrazione





Ero Straniero

L'umanità che fa bene

*lavorative e che **il problema nei prossimi mesi è destinato a ripetersi. Sarebbe paradossale, di fronte a tale rischio, non portare a conclusione rapidamente, nelle prossime settimane, le pratiche di emersione e regolarizzazione di migliaia di lavoratori che sono in attesa, insieme ai datori di lavoro, di firmare il contratto di assunzione.***

*Per evitare di ritrovarsi nuovamente al punto di partenza e vanificare gli effetti del provvedimento straordinario di emersione, **serve un intervento immediato da parte del ministero dell'interno.** Come campagna Ero straniero presentiamo questo dossier insieme ai dati complessivi ottenuti - disponibili e consultabili sul sito erostraniero.it - con l'obiettivo di fornire un quadro sullo stato delle pratiche, mettere a fuoco le criticità riscontrate e, visto l'enorme ritardo accumulato dagli uffici, formulare precise raccomandazioni al ministero dell'interno per **consentire a quante più persone, tra le oltre 200.000 che hanno fatto domanda, di poter portare a termine la procedura avviata** e vivere in sicurezza e lavorare legalmente nel nostro Paese.*

*Infine, nella speranza che quante più domande riescano a trasformarsi in altrettanti permessi di soggiorno, riducendo così il numero delle persone invisibili nel nostro Paese, **vogliamo ribadire che non basta un provvedimento straordinario per affrontare l'irregolarità**, come abbiamo visto accadere negli ultimi vent'anni. **Serve uno strumento che risolva a lungo termine la questione, una regolarizzazione su base individuale degli stranieri "radicati"**, e cioè una procedura di emersione sempre accessibile che dia la possibilità a chi è senza documenti di mettersi in regola a fronte della disponibilità di un contratto di lavoro o se si è inseriti nel territorio, come accade, per esempio, in Germania o in Spagna. E serve, più a monte, introdurre **canali di ingresso per lavoro** che facilitino l'incontro dei datori di lavoro italiani con i lavoratori dei Paesi terzi, governando i flussi verso il nostro Paese senza costringere chi migra a farlo attraverso rotte irregolari sempre più pericolose. Soluzioni, queste, previste nella [proposta di legge di iniziativa popolare della campagna Ero straniero](#) dal titolo Nuove norme per la promozione del regolare permesso di soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari, depositata in Parlamento il 27 ottobre 2017 con oltre 90.000 firme e ora all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera. Una proposta legislativa che rappresenta **un forte segnale di discontinuità rispetto alla normativa esistente**, la quale ha dimostrato ormai di essere del tutto inefficace nel gestire le politiche di ingresso e soggiorno nel nostro Paese. Una riforma di cui c'è sempre più bisogno, ma che il Parlamento fatica a fare propria.*





Ero Straniero

L'umanità che fa bene

I PARTE: DATI RACCOLTI ED EVIDENZE

- Quante domande sono state presentate?

L'emersione dei rapporti di lavoro avviata nel 2020, ha riguardato i settori dell'agricoltura, del lavoro domestico e dell'assistenza alla persona. Il provvedimento del governo (articolo 103, decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha previsto **due canali di accesso alla misura**. Per il primo canale (comma 1 dell'art. 103 del decreto rilancio), sono stati i datori di lavoro interessati a mettere in regola lavoratori stranieri a presentare le domande e il totale di quelle ricevute ammonta a oltre **207.000**. Il [report finale](#) del ministero dell'interno evidenzia tra queste, una prevalenza di domande riguardanti il lavoro domestico e di assistenza alla persona, che costituisce l'85% del totale delle domande trasmesse, rispetto richiesta di emersione da lavoro subordinato, soprattutto in agricoltura, che hanno riguardato quindi il rimanente 15%.

Per quanto riguarda invece il secondo canale (comma 2 dell'art. 103 del decreto rilancio), le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate direttamente dai cittadini stranieri irregolari con precedenti esperienze lavorative nei settori interessati dalla sanatoria, sono state in totale **quasi 13.000¹**.

- Quali passaggi prevedono le procedure per la regolarizzazione?

I due canali di accesso alla misura prevedono due procedure diverse:

1. Per il **primo canale**, che riguarda l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare o l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con il cittadino straniero (**articolo 103, comma 1**, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020), la **domanda è presentata dal datore di lavoro**, inoltrata tramite il portale del Ministero dell'Interno ed esaminata dalla prefettura competente (Sportello Unico Immigrazione - SUI). Dopo aver verificato la correttezza della documentazione allegata, la prefettura convoca il datore di lavoro e il lavoratore per sottoscrivere il contratto di soggiorno e consegnare il kit postale precompilato da inviare alla questura – Ufficio immigrazione competente per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.

¹ Per ulteriori dettagli relativamente alle istanze presentate su tutte le questure provinciali:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-08/scheda_informativa.pdf





Ero Straniero

L'umanità che fa bene



2. Il secondo canale è rivolto ai cittadini stranieri irregolari (al 31/10/2019) che possono dimostrare di aver già lavorato nei settori individuati dalla misura con documentazione idonea (art. 103, **comma 2**, del decreto legge n. 34/2020)². **Il cittadino straniero presenta quindi autonomamente alla questura (Ufficio immigrazione) la domanda** di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo (tramite l'invio di un apposito kit postale). Una volta conclusa l'istruttoria da parte della questura, il permesso temporaneo di 6 mesi viene rilasciato³.



- A che punto siamo con l'esame delle domande?

Secondo i dati ottenuti dal ministero dell'interno tramite accesso agli atti e disponibili in allegato⁴, **l'esame delle pratiche versa in un ritardo enorme** e, a sei mesi dalla chiusura della finestra per accedere alle diverse procedure di regolarizzazione previste, in tutti i territori considerati la situazione appare grave, con pochissime eccezioni.

² ad es.: contratto di lavoro, buste paga, modello UNILAV di assunzione.

³ Al termine dei sei mesi, è possibile chiedere la conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso per lavoro se si è in possesso di un contratto di lavoro o dimostrando nel frattempo di aver svolto regolare attività lavorativa, ma esclusivamente nei settori indicati dalla legge.

⁴ Si tratta dei dati trasmessi dalle prefetture al ministero dell'interno e da quest'ultimo elaborati.





Ero Straniero

L'umanità che fa bene

Per quanto riguarda il **primo canale di accesso** alla regolarizzazione, **al 31 dicembre 2020**, delle **oltre 207.000 domande presentate**, in tutt'Italia erano stati rilasciati solamente **1.480 permessi di soggiorno**. A circa 4 mesi dal termine ultimo di presentazione delle domande quindi, le istanze concretamente giunte a conclusione sono lo **0,71% del totale**.

Al 16 febbraio 2021, a 6 mesi dalla chiusura della finestra per l'emersione, solo il **5% delle domande è giunto nella fase finale della procedura**, mentre il 6% è nella fase precedente della convocazione di datore di lavoro e lavoratore per la firma del contratto in prefettura. **In circa 40 prefetture, distribuite su tutto il territorio, non risultano nemmeno avviate le convocazioni** e le pratiche sono ancora nella fase iniziale di istruttoria. Dati questi che trasportati nella realtà vogliono dire che 200.000 persone sono sospese, ancora in attesa di sapere se la propria domanda andrà a buon fine.

Domande presentate (Comma 1)	Convocazioni effettuate	Permessi di soggiorno richiesti	Rigetti	Rinunce
207.708	13.244	10.701	923	440

Quanto al **secondo canale di accesso** (comma 2 dell'art. 103 del decreto rilancio), che prevedeva che fosse il lavoratore, e non il datore di lavoro, a chiedere direttamente alla questura con una procedura standard attraverso kit postale - e quindi molto veloce - un permesso di soggiorno temporaneo, la situazione nelle questure italiane è decisamente migliore: **8.887 permessi di soggiorno erano stati rilasciati al 31 dicembre su 12.986 domande presentate, il 68%**, e di questi permessi temporanei, **346 sono stati successivamente convertiti in permessi di soggiorno per lavoro**. Tuttavia, occorre ricordare [quanto fossero restrittivi i criteri](#) individuati per accedere a tale procedura e **le poche migliaia di domande arrivate ne sono stata una dimostrazione**.

Domande presentate (Comma 2)	Domande in lavorazione	Permessi di soggiorno rilasciati	Rigetti
12.986	1.175	8.887	980





Ero Straniero

L'umanità che fa bene

- Alcuni esempi nei territori

Volendo dare un'idea più precisa della situazione nei singoli territori, dai dati ottenuti direttamente da prefetture e questure, emerge che a **Bari**, a fine gennaio, delle **4.993 domande ricevute per il primo canale**, oltre la metà vanno avanti con l'istruttoria, mentre **sono solo 556 le istanze arrivate a conclusione, con il rilascio del permesso di soggiorno**. Rispetto alla procedura prevista dal secondo canale di accesso, su 158 domande presentate, **sono 94 i permessi di soggiorno rilasciati**. Quella di Bari è una delle situazioni migliori rilevate, ma, considerando che ogni giorno nel capoluogo pugliese, secondo quanto dichiarato dalla prefettura, possono essere convocate in sicurezza dalle 12 alle 15 persone, solo per la fase finale delle convocazioni di datori di lavoro e lavoratori per la firma del contratto di soggiorno, **ci vorranno altri 300 giorni lavorativi circa**, senza considerare la fase istruttoria.

Lo stesso vale per Firenze: delle 4.483 domande ricevute, circa 3.000 pratiche sono in lavorazione, ma finora sono state effettuate **solo 100 convocazioni e rilasciati 90 permessi di soggiorno**. Attualmente c'è la possibilità di ricevere 15 persone al giorno: anche in questo caso, la previsione è che **ci vorranno almeno 300 giorni lavorativi per portare a termine tutte le pratiche**.

A **Catania**, al 17 febbraio, su 1088 domande ricevute, sono 28 i permessi di soggiorno consegnati e 72 le pratiche nella fase conclusiva. Considerando che per il rilascio del contratto di soggiorno o del permesso di soggiorno temporaneo, in prefettura, si possono ricevere una ventina di utenti a settimana, serviranno **oltre 200 giorni** per finalizzare tutte le richieste ricevute.

A **Reggio Calabria**, la cui provincia è interessata dalla forte presenza di lavoratori agricoli stagionali (spesso costretti a lavorare a nero perché irregolari), **su 2.177 domande ricevute attraverso il primo canale, le istanze arrivate a conclusione a metà febbraio sono 150 e 300 le convocazioni effettuate**, mentre le restanti domande sono in fase istruttoria. La prefettura stima di poter ricevere nei propri locali 10 persone al giorno: con questo ritmo, **serviranno 170 giorni solo per convocare le parti e chiudere tutte le pratiche**.

Peggiora la situazione di **Caserta**, territorio storicamente colpito da lavoro nero e caporalato: **a metà febbraio, delle 6.622 domande di regolarizzazione ricevute** (3.710 per lavoro domestico, 2.912 per lavoro subordinato nel settore agricolo), circa 3.700 sono in lavorazione ma **sono solo 10, le convocazioni effettuate per finalizzare l'assunzione e non è ancora stato rilasciato alcun permesso di soggiorno**.

Guardando alle grandi città, il quadro è ancora più disarmante.

A **Roma**, al 31 gennaio, su un totale di **16.187 domande ricevute**, nessuna pratica era arrivata alla fase conclusiva della firma del contratto di soggiorno e lo sportello unico aveva 900 domande in trattazione. La prefettura, vista l'emergenza sanitaria, stima di poter effettuare in sicurezza nei propri locali 60 convocazioni alla settimana. Di questo passo, **ci vorranno oltre 5 anni per concludere le procedure di emersione in corso**.





Ero Straniero

L'umanità che fa bene

A **Milano**, a metà febbraio su **oltre 26.000 istanze** ricevute in totale, 289 pratiche risultano in istruttoria e non c'è stata ancora nessuna convocazione in prefettura. Per rispettare le regole di sicurezza, si sta procedendo con 16 convocazioni a settimana: abbiamo calcolato che **servirebbero più di 30 anni per portare a termine tutte le domande**. Altre prefetture interpellate hanno confermato che non potranno ricevere nei propri locali più di 4-5 persone al giorno, con **previsioni di tempi ancora più lunghi**.

- Come "salvare" la regolarizzazione

A spiegazione dell'eccessivo prolungamento dei tempi necessari per l'esame delle domande presentate vengono addotti diversi motivi. Le prefetture lamentano la (finora) **mancata assegnazione di personale aggiuntivo**, come invece previsto inizialmente dal Ministero dell'Interno. Il carico di lavoro legato alla procedura di emersione si è aggiunto al carico ordinario (ricongiungimenti, pratiche legate al Decreto Flussi, nulla osta, ecc.), senza l'attivazione di personale a tempo determinato specificamente dedicato all'esame delle domande di regolarizzazione. La pandemia ha poi significativamente inciso sui tempi della pubblica amministrazione. **Le misure di prevenzione anti-COVID hanno rallentato e continueranno a rallentare anche in futuro il ritmo delle convocazioni in presenza nei locali delle prefetture**, le quali non potranno ricevere che poche persone al giorno (contrariamente a quanto è avvenuto nel 2012, ad esempio, quando venivano convocate ogni giorno decine di persone). Ma proprio alla luce di tali difficoltà, **non è pensabile proseguire l'istruttoria delle domande di emersione con le attuali modalità: appare purtroppo evidente che tale situazione rischia di portare a un sostanziale fallimento della procedura**.

Occorre **un intervento immediato del ministero dell'interno innanzitutto in merito all'assunzione, già prevista⁵, di ulteriore personale** presso questure e prefetture da dedicare a tali pratiche: il 22 gennaio, a una nostra richiesta di accesso agli atti sul numero di personale aggiuntivo già in attività, il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno ha risposto di non essere in possesso di dati in merito, palesando un ritardo strutturale nell'attivazione di processi imprescindibili per l'elaborazione della mole di istanze presentate, ritardo che va al più presto colmato.

⁵ Come recita il comma 25 dell'art.103 del decreto Rilancio: *"nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; [...] ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione"*.





Ero Straniero

L'umanità che fa bene

Inoltre, il problema non è solo legato al numero degli operatori, ma a che fare soprattutto con la **dimensione degli spazi fisici disponibili per poter ricevere gli istanti in sicurezza**. In ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria, servirebbe eventualmente una deroga rispetto alle convocazioni in presenza di datori di lavoro e lavoratori, consentendo di **completare la procedura di regolarizzazione per via telematica**.

II PARTE: ASPETTI CRITICI NELLA PROCEDURA E PROPOSTE DI INTERVENTO

Nel corso della nostra ricognizione, dal confronto con associazioni, patronati e operatori impegnati a seguire lavoratori e lavoratrici che hanno presentato domanda di emersione, sono emerse una serie di criticità che stanno ulteriormente rallentando l'istruttoria delle domande di regolarizzazione, riguardanti **aspetti più tecnici che segnaliamo nella seconda parte del dossier**, insieme ad alcune raccomandazioni che potrebbero sbloccare una situazione che appare grave su tutti i territori.

IDONEITÀ ALLOGGIATIVA

Un aspetto che è emerso da molte delle segnalazioni ricevute riguarda la richiesta di **attestare l'idoneità alloggiativa** da parte di chi ha presentato la domanda di emersione, pena il rigetto della stessa. Le stesse prefetture da noi interpellate testimoniano, anche per conto dei Comuni interessati, la difficoltà di reperimento di tale certificazione. La circolare del Ministero dell'interno del 17/11/2020⁶ ribadisce l'obbligo di consegnare, anche in una fase successiva alla

⁶ "Circa l'impegno del datore di lavoro relativo alla garanzia di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi richiesti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, indicato dall'art. 5 bis del T.U. immigrazione tra i contenuti del contratto di soggiorno, si fa presente che detto requisito è richiesto anche per la procedura di emersione dal lavoro irregolare, atteso che il comma 15 dell'art.103 fa esplicito riferimento al contratto di soggiorno. Qualora, però, l'acquisizione dell'attestato di idoneità alloggiativa comporti una dilazione eccessiva della convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto, è possibile procedere alla conclusione del procedimento in presenza della sola richiesta di idoneità alloggiativa agli organi competenti, fermo restando l'obbligo in capo al datore di lavoro della produzione del suddetto documento allo Sportello Unico in un momento successivo".





Ero Straniero

L'umanità che fa bene

presentazione della domanda, il certificato di idoneità alloggiativa. Tuttavia, va ricordato che **la mancanza dell'idoneità alloggiativa non può essere considerata quale motivazione per respingere la domanda**. Il Decreto interministeriale di attuazione del provvedimento di emersione del 27/5/2020 inseriva esclusivamente la dicitura “documentazione attestante dimora dello straniero” ed esclusivamente per quanto riguarda la procedura definita dal comma 2 dell’art. 103 del DL 34/2020. Non a caso i siti web di alcuni Comuni o Prefetture (Prato, Trieste) specificano che il possesso di tale certificazione non risulta essere un requisito previsto dalla procedura. Segnaliamo inoltre che, in occasione della procedura di regolarizzazione 2012-2013, è stata considerata equivalente alla certificazione di idoneità alloggiativa la sola ricevuta relativa alla richiesta dello stesso⁷.

*Chiediamo quindi che sia chiarito in maniera puntuale e definitiva che **l'assenza della certificazione dell'idoneità alloggiativa non costituisce causa di inammissibilità dell'istanza** e che sia di conseguenza data precisa istruzione agli uffici competenti di rinunciare alle richieste di integrazione delle istanze presentate già effettuate in forza dell'assenza di detta documentazione e di non notificare preavvisi di rigetto ex art. 10 bis della Legge 241/90 per quelle istanze considerate erroneamente carenti della certificazione di idoneità alloggiativa.*

SUBENTRO DI NUOVO DATORE DI LAVORO

La Circolare del Ministero dell'Interno del 24/7/2020 dà indicazioni in merito alla possibilità di **subentro di un familiare o di un altro datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per**

⁷ Si veda infatti la Circolare del 10/7/2013 dei Ministeri Interni e Lavoro e Politiche Sociali , che recita: “*la mancanza di idoneità alloggiativa non può essere ostativa alla procedura di regolarizzazione di un lavoratore straniero. Infatti ai sensi del combinato di cui all’art. 5 bis del T.U. Immigrazione, degli artt. 8 bis e 35, comma 1, del Regolamento di attuazione DPR 394 del 1999, costituisce un requisito del solo contratto di soggiorno, e peraltro non ne è richiesta la sussistenza, ma la mera “richiesta di certificazione della idoneità alloggiativa”.*”



Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'immigrazione





Ero Straniero

L'umanità che fa bene

decesso del datore di lavoro (per i settori di cui all'art.103, comma 3, lettera b e c: assistenza alla persona e lavoro domestico) o di fallimento/cessazione della ditta (per i settori di cui all'art.103, comma 3, lettera a: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse), parlando di interruzione del rapporto di lavoro *per cause di forza maggiore*. La successiva Circolare del 17/11/2020 specifica ulteriormente che, in caso di interruzione o di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per motivi *non* riconducibili a cause di forza maggiore, **in sede di convocazione** presso lo Sportello Unico Territoriale verrà formalizzata dal datore di lavoro la rinuncia al rapporto di lavoro, e verrà effettuata una **valutazione caso per caso** rispetto alla possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ma sappiamo che a causa della pandemia, molti datori di lavoro del settore domestico/di cura, che avevano presentato istanza di emersione, non hanno poi voluto, comprensibilmente, procedere all'assunzione del lavoratore, per limitare i rischi di contagio presso la propria abitazione. Anche nel settore agricolo si registrano numerosi fenomeni di questo tipo.

In tali circostanze (interruzione/mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o per altri motivi) **il lavoratore, in attesa della convocazione (che, stando all'attuale situazione, avverrà solo tra alcuni mesi) si trova privo di reddito, nell'impossibilità di avviare un nuovo rapporto di lavoro e di accedere alle misure di ristoro** messe a punto dal Governo. La possibilità di essere convocati "con priorità" in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, pur prevista dalla Circolare del 17/11/2020, non trova necessariamente attuazione nella realtà: ai promotori della Campagna ERO STRANIERO sono giunte segnalazioni di decessi del datore di lavoro avvenuti ad agosto e prontamente segnalati, a cui non è stato dato, a oggi, alcun riscontro dalle prefetture interessate. **Questa situazione riguarda al momento migliaia di persone e rischia di aggravare ulteriormente la condizione di disagio sociale determinata dalla pandemia.**



Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'immigrazione





Ero Straniero

L'umanità che fa bene

Chiediamo che venga ampliato il meccanismo del subentro di nuovo datore di lavoro previsto dalle circolari ministeriali, facendo in modo che:

- o Venga consentito il subentro **immediato** del nuovo datore di lavoro **tramite procedura telematica**. In caso di mantenimento del meccanismo di convocazione in presenza - evenienza da sconsigliare, per i motivi illustrati precedentemente -, il subentro del nuovo datore di lavoro deve comunque poter avvenire **prima** dell'appuntamento presso gli sportelli della Prefettura, per consentire l'avvio del rapporto lavorativo in tempi consoni.
- o La possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per motivi non di forza maggiore sia **generalizzata e non sia legata alla valutazione "caso per caso"**, cosa che andrebbe ad allungare ancora di più i tempi del procedimento.
- o Ai lavoratori che non hanno disponibilità di un nuovo datore di lavoro che subentri al precedente venga rilasciato un **permesso di attesa occupazione di almeno 6 mesi**.

DOCUMENTI VALIDI AI FINI DELL'ATTESTAZIONE DI PRESENZA A MARZO 2020

Sia alcune prefetture che molte associazioni di tutela interpellate, testimoniano incertezza rispetto alla validità, come prova della presenza del lavoratore in Italia prima dell'8/3/2020, delle certificazioni rilasciate dalle associazioni riconosciute che sul territorio, ad esempio, organizzano corsi di italiano per cittadini stranieri. Si tratta però, in molti casi, dell'unica documentazione che gli istanti possono produrre a dimostrazione della loro presenza sul territorio.

Inoltre, la norma richiede la dimostrazione di esser stati presenti in Italia in un qualsiasi momento antecedente l'8 marzo 2020 e di non aver lasciato il Paese dopo tale data, ma nulla invece prescrive su eventuali uscite e reingressi dall'Italia precedenti a essa. Alcune Prefetture, al





Ero Straniero

L'umanità che fa bene

contrario, stanno richiedendo ulteriore prova della presenza successivamente al ritorno nel nostro Paese a coloro che hanno trascorso brevi periodi all'estero prima di far rientro in Italia (pur potendo dimostrare di risiedervi prima dell'8 marzo 2020). Si tratta di un requisito non previsto dalla normativa né conoscibile al momento della presentazione della domanda.

*Chiediamo che, oltre alla "documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o ricovero autorizzati anche religiosi", già ricompresa dalle FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno, vengano considerati come prova della presenza in Italia prima dell'8/3/2020 anche gli **attestati dei corsi di lingua italiana organizzati da enti riconosciuti del Terzo Settore o documentazione di altra attività prestata presso tali enti**. Inoltre si chiede che il Ministero dell'Interno dia disposizioni alle U.T.G. di accettare le istanze di emersione sulla base della sola dimostrazione della presenza in Italia in un qualsiasi momento precedente all'8 marzo 2020.*

LA PROVA DEL PREGRESSO RAPPORTO DI LAVORO

Il capoverso dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020 prevede che possa ottenere il rilascio di un permesso provvisorio il cittadino straniero che, *inter alia*, dimostri di "aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16". La norma non stabilisce né una durata minima del **rapporto di lavoro pregresso**, né che lo stesso dovesse essere regolare. Tuttavia si segnala che alcune questure stanno orientandosi in contrasto con la norma, negando l'emersione a chi ha intercorso occupazioni brevi, oppure non formalizzate per esclusiva responsabilità datoriale, seppur documentalmente provate.





Ero Straniero

L'umanità che fa bene

Chiediamo, quindi, che vengano date indicazioni alle questure di valutare la possibilità di emersione indipendentemente dalla durata dei rapporti di lavoro, purché siano precedenti al 31 ottobre 2019.

PROROGA DELLA VALIDITÀ' PDS TEMPORANEO

Come noto, in base al secondo comma dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020 al cittadino straniero, in possesso dei requisiti richiesti dalla medesima norma, che ne faccia istanza, viene rilasciato *“un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza”*. Poiché tutti i permessi di soggiorno *“compresi quelli aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data”*⁸, atteso il perdurare dell'emergenza sanitaria in corso, tale proroga concerne anche il permesso di soggiorno temporaneo previsto dalla procedura di regolarizzazione straordinaria.

Chiediamo, pertanto, di indicare agli uffici competenti che tale ultima estensione di validità dei titoli di soggiorno si applica anche al permesso temporaneo rilasciato al cittadino straniero che abbia chiesto l'emersione.

PASSAPORTO

Considerato che in tutte le procedure di emersione viene richiesta l'esibizione di un passaporto in corso di validità per il perfezionamento della domanda di rilascio di un permesso di

⁸ Il Decreto legge n. 2/2021 del 14 gennaio scorso, all'art. 5, ha previsto la proroga della validità dei permessi di soggiorno fino alla data del 30 aprile 2021, con conseguente possibilità per i titolari di procedere al loro rinnovo dopo tale data".





Ero Straniero

L'umanità che fa bene

soggiorno per motivi di lavoro o attesa occupazione, si segnala che per molti cittadini stranieri risulta impossibile ottenerne il rilascio in Italia. Può capitare infatti che la rappresentanza diplomatica si trovi in un altro Stato dell'Unione, o persino che l'emissione del documento venga fatta solo nel Paese di provenienza: nelle due ipotesi considerate senza un documento di viaggio è impossibile spostarsi. E' il caso, ad esempio, di cittadini guineani e siriani.

Chiediamo quindi che siano date indicazioni alle Questure di rilasciare, congiuntamente al primo permesso richiesto, anche un titolo di viaggio provvisorio per cittadini stranieri in modo da potersi recare nei paesi dove possono richiedere e ottenere il rilascio del passaporto, utile per i successivi rinnovi. In alternativa il Ministero degli affari esteri dovrebbe stabilire, sin da subito, che le Ambasciate italiane all'estero concedano in tempi brevi visti di reingresso ai cittadini stranieri che, in attesa della definizione della procedura di emersione, si siano recati nel Paese di origine per richiedere il rilascio del passaporto e trovino ostacolo a ritornare in Italia a causa del mancato riconoscimento della ricevuta della sanatoria quale documento che esenta dal possesso del visto d'ingresso.

Segnaliamo infine, anche se non di diretta competenza del Ministero dell'Interno, queste ulteriori criticità:

RILASCIO TESSERA SANITARIA

La Circolare del Ministero della Salute del 14/7/2020 chiarisce che i cittadini stranieri "in emersione" hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ex art.34 del TU 286/98, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di emersione. Nonostante alcune prefetture abbiano ulteriormente chiarito che per il rilascio della tessera sanitaria è sufficiente una





Ero Straniero

L'umanità che fa bene

dichiarazione di assunzione che contenga i dati della domanda di emersione e il Codice Fiscale provvisorio, molte strutture sanitarie non ritengono di doverla rilasciare.

Chiediamo, di concerto con il ministero della salute della salute, di chiarire che nelle more della conclusione della procedura di emersione, il cittadino straniero ha diritto a esercitare tutti i diritti connessi al rilascio del permesso per motivi di lavoro o attesa occupazione, inclusi l'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario e l'accesso alle misure assistenziali e previdenziali.

APERTURE CONTI CORRENTI

Uguualmente, nonostante il permesso di soggiorno provvisorio sia considerato un valido documento di riconoscimento al fine di aprire un conto corrente base, e tale possibilità sia prevista per i cittadini stranieri in emersione (presentando documento di identità, codice fiscale provvisorio e ricevuta di presentazione della domanda⁹), in numerosi casi le persone che hanno presentato richiesta di regolarizzazione riferiscono il **rifiuto, opposto da diversi istituti bancari e postali, di**

⁹ L'art 126-noviesdecies (Diritto al conto di base) del Testo Unico Bancario, che esplicitamente stabilisce che "tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base [...] e che per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo."

Giova anche richiamare la circolare dell'A.B.I. del 19 aprile 2019, che, in conformità alla norma, prevede che anche la sola ricevuta con foto del permesso di soggiorno per richiedenti asilo darebbe accesso all'apertura di un conto corrente e non si vede perché nel caso di persone straniere in emersione non debba valere il medesimo diritto: "Il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo (di cui all'art.4, comma 1 del D.lvo 142 del 2015), se in corso di validità, costituisce documento idoneo per procedere all'apertura del rapporto [...] Le medesime considerazioni possono valere anche per la ricevuta di cui al predetto art. 4, comma 3 (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio), nella misura in cui la stessa ricevuta, in corso di validità, sia munita di fotografia del titolare, rilasciata da un'amministrazione dello Stato e indichi il nome e la data di nascita del richiedente".

In ultimo, si rammenta che **il conto corrente rappresenta un diritto fondamentale** poiché, in assenza, non è possibile essere regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro. Il datore di lavoro che corrisponde ai lavoratori la retribuzione in contanti è, infatti, punibile con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro). L'ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 5293/19, ha confermato la sanzionabilità dei pagamenti in contanti della retribuzione a seguito della nota dell'ABI sopra richiamata.





Ero Straniero

L'umanità che fa bene

aprire un conto corrente di base in assenza di carta d'identità. Non poter aprire un conto corrente di base vuol dire trovarsi nell'impossibilità concreta di esercitare un'attività lavorativa retribuita e di condurre una vita dignitosa, non potendo nemmeno accedere ai contributi statali o regionali previsti per l'emergenza pandemica, con un possibile ulteriore pregiudizio in ordine all'esercizio dei propri diritti e alla tutela della propria salute e di quella pubblica.

Chiediamo dunque al Ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, di segnalare la questione ad ABI e alla dirigenza di Poste italiane, in modo che vengano presi gli opportuni provvedimenti per garantire il diritto all'apertura di un conto corrente di base, indispensabile per l'accredito dello stipendio ai lavoratori.

Ero straniero è promossa da: **Radicali Italiani, Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani”, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CNCA, A Buon Diritto, Oxfam Italia, ActionAid Italia, Fcei - Federazione Chiese Evangeliche in Italia, CILD, ACLI, Legambiente Onlus, ASCS - Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, AOI**, con il sostegno di numerosi sindaci e decine di organizzazioni.

